

Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020  
RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

N. R.G. [redacted]



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [redacted]

tra  
[redacted]

ATTORE/I

e  
[redacted]

CONVENUTO/I

Oggi **24 settembre 2020** ad ore **12.00** innanzi al dott. Anna Lisa Marconi:

Per [redacted] l'avv. [redacted] ha dedotto come da note autorizzate, ex L.77/2020.

Per [redacted]

Viste le conclusioni precisate e le argomentazioni di cui alle note autorizzate, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. ed ex L.77/2020, dandone lettura.

Il Giudice

dott. Anna Lisa Marconi

1

Firmato Da: GIANINI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEX PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2aab71a103a5b04cc91c0e7e19b3a7d2f  
Firmato Da: MARCONI ANNA LISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cdefdf





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8202/2019** promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

ATTRICE

contro

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte richiamate nel verbale d'udienza.  
Segnatamente:

- parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 10338379 intrattenuto dalla attrice cor \_\_\_\_\_ con riferimento alla applicazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB in combinato disposto con l'art. 2 delibera CICR 9.02.2000, all'applicazione di un tasso di interesse ultralegale indeterminato in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in ogni caso diverso e superiore rispetto a quello nominale indicato in contratto ed alla soglia di usura, all'applicazione e capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto nonché all'applicazione di spese, remunerazioni e valute mai concordate né autorizzate dal correntista e comunque nulle per difetto di causa e violazione di norme imperative di legge; - Accertare in ogni caso la nullità della pattuizione relativa agli interessi creditori, poiché nummo uno, conseguentemente dichiarando la violazione del principio di reciprocità nella liquidazione degli interessi; - Rideterminare, per il tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio, i rapporti di dare avere intersorsi tra le parti nell'ambito dei rapporti bancari sopra richiamati ricalcolando gli interessi debitori al tasso legale ed al Rendistato, senza capitalizzazione, neanche annuale, depurando il saldo delle somme addebitate dalla Banca a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese e computando le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi; - condannare \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

2

Firmato Da: GIANJINI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEO PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2aab7a103a5b04cc91c0e7e19b3a7d2f  
Firmato Da: MARCONI ANNA LISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cdefd





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

persona del legale rappresentante, all'aggiornamento dei saldi dei c/c correnti oggetto di lite ed alla restituzione in favore della attrice di tutte le somme illegittimamente addebitate dalla convenuta per le causali di cui in premessa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; - condannare, infine, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., subiti dalla causa della illegittima e vessatoria condotta posta in essere dalla convenuta, da quantificarsi in ragione delle emergende risultanze istruttorie; - condannare infine la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”.

- parte convenuta ha precisato le seguenti conclusioni, nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio dell'attrice in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il 08/09/2006; - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di controparte dalle contestazioni ex art. 1832 c.c., per i motivi di cui in narrativa; in via principale: - respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa; - per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca sul conto corrente oggetto di controversia e dichiarare che nulla deve alla società in via istruttoria... in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge. Dichiarare di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.”

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione in riassunzione la società ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 10338379 intrattenuto dalla attrice con con riferimento all'applicazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art.120 TUB in combinato disposto con l'art. 2 delibera CICR 9.02.2000, all'applicazione di un tasso di interesse ultralegale indeterminato in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in ogni caso diverso e superiore rispetto a quello nominale indicato in contratto ed alla soglia di usura, all'applicazione e capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto nonché all'applicazione di spese, remunerazioni e valute mai concordate né autorizzate dal correntista e comunque nulle per difetto di causa e violazione di norme imperative di legge; - Accertare in ogni caso la nullità della pattuizione relativa agli interessi creditori, poiché nummo uno, conseguentemente dichiarando la violazione del principio di reciprocità nella liquidazione degli interessi; - Rideterminare, per il tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio, i rapporti di dare avere intercorsi tra le parti nell'ambito del rapporto bancario sopra richiamato ricalcolando gli interessi debitori al tasso legale ed al Rendistato, senza capitalizzazione, neanche annuale, depurando il saldo delle somme addebitate dalla Banca a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese e computando le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi; - condannare in persona del legale rappresentante, all'aggiornamento dei saldi dei c/c correnti oggetto di lite ed alla restituzione in favore della attrice di tutte le somme illegittimamente addebitate dalla convenuta per le causali di cui in premessa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; - condannare, infine, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti gli

3

Firmato Da: GIANJINI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEP PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2aab71a103ab5b04cc91c0e7e19b3a7d2f  
Firmato Da: MARCONI ANINA LISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cdefb





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

- ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1122 c.c., subiti dalla \_\_\_\_\_ a causa della illegittima e vessatoria condotta posta in essere dalla convenuta, da quantificarsi in ragione delle emergende risultanze istruttorie; - condannare infine la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”.
2. In particolare, parte attrice ha inteso riassumere innanzi all’instestato Tribunale la causa definita innanzi al Tribunale di Reggio Calabria a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale e relativa al preliminarmente separato giudizio avente ad oggetto le domande di declaratoria della nullità del contratto di c/c n. \_\_\_\_\_ e delle sue singole clausole, di accertamento negativo del credito, di ripetizione dell’indebitato e di risarcimento dei danni relative al contratto menzionato. Segnatamente, con riferimento al rapporto in esame parte attrice lamenta, innanzitutto, a) che “La determinazione dell’interesse creditore nella misura dello 0,010% annuo, nominale ed effettivo, (1,00 Euro l’anno su un deposito di €. 10.000,00 a fronte di un costo per singola scrittura pari ad 1,60 €.) è, infatti, “nummo uno” ovvero meramente simbolica ed incapace, dunque, di esprimere una valida pattuizione. Se ciò è vero, e lo è sicuramente, vero è pure che in difetto di valida pattuizione degli interessi a favore del correntista non possa argomentarsi in merito al preteso rispetto di alcun principio di reciprocità sicché anche la clausola contrattuale avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale dovrà costituire oggetto della invocata declaratoria di nullità. Da qui la necessità di procedere alla rideterminazione dei rapporti di dare avere intercorsi tra le parti senza anatocismo”. Parte attrice si duole, altresì, b) che “Oltre ad applicare il tasso debitore sull’importo affidato al correntista l’Istituto di Credito convenuto ha, ..., addebitato trimestralmente una commissione – c.d. di massimo scoperto pattuita, in seno al contratto di c/c ordinario n. \_\_\_\_\_ nella misura dell’1.50%. La relativa clausola è, tuttavia, nulla per mancanza di causa con la conseguenza che alla odierna attrice spetta, fra l’altro, la restituzione di tutte le somme trattenute dalla banca a tale titolo”, nonché per indeterminazione della stessa. La società \_\_\_\_\_ lamenta, altresì, c) pattuizione di interessi usurari, invocando criteri di rilevanza degli stessi diversi da quelli indicati dalla Banca d’Italia...”In subordine, d) rileva ed eccepisce “la nullità della clausola concernente la pattuizione degli interessi in ragione del combinato disposto di cui all’art. 117 TUB e 6 delibera CICR 9.02.2000. Quest’ultimo, rubricato “trasparenza contrattuale” stabilisce espressamente che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” A sua volta l’art. 117 TUB prevede che i contratti indichino il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Nella fattispecie, dal lato attivo per il correntista, i contratti oggetto di lite non riportano però, come detto, il reale valore del tasso il che conduce alla nullità della convenzione ed alla conseguente applicabilità del saggio di interesse sostitutivo di cui alla norma testé richiamata. Da qui la necessità di conteggiare gli interessi a debito del correntista al rendistato minimo e quelli a credito del medesimo al rendistato massimo”. Parte attrice infine sostiene quanto segue e): “Alla data del 31.12.2014 il saldo del conto ...corrente ordinario n. \_\_\_\_\_ era pari ad €. 459,83. I detti saldi sono però frutto, come detto, della illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi ultralegali indeterminati e della applicazione di commissioni e spese mai concordate. Nonostante le puntuali contestazioni spiegata dalla \_\_\_\_\_ non ha inteso dar corso





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti dalla attrice. Ciò che senz'altro comporta la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede". Chiede, pertanto, il risarcimento del danno derivante dalla violazione asserita di tali obblighi.

3. Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. All'udienza del 24.9.2020, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con trattazione scritta, ex L.77/2020.
5. Le domande attoree oggetto del presente giudizio non risultano idoneamente provate e devono, pertanto, essere rigettate, per i motivi che seguono. Per quanto attiene alla doglianza di cui al superiore punto 2 a), l'odierno giudicante ritiene che l'entità degli interessi debitori e creditori attenga alla libera negoziazione inter partes e non ritiene che l'asimmetria contestata ex se determini violazione della normativa sull'anatocismo. La pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi non risulta contestata ed, ad opinione dello scrivente magistrato, la novella di cui all'art. 1, comma 629, L. 27.12.2013 n. 147 Legge di stabilità 2014), che, a decorrere la 1° gennaio 2014, modificando il 2° comma dell'art. 120 TUB, ha reintrodotto il divieto di qualunque prassi anatocistica nei rapporti bancari, non ha natura self-executing, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, aderendo lo scrivente giudicante all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale novella, per la sua operatività, necessita dell'emanazione delle norme attuative, con conseguente ultrattività della precedente disciplina di legge e della Delibera CICR 9.2.2000 (Trib. Torino 16.6.2015, 5.8.2015; Trib. Parma 30.7.2015; Trib. Cosenza 27.5.2015; Trib. Siena 4.8.2015; il Tribunale di Bologna si è pronunciato a favore di quest'ultima opzione con ordinanza 7.12.2015 sulla base delle seguenti considerazioni: "- è lo stesso art. 120 TUB che rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione di interessi, sia pure con i limiti posti da essa normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all'art. 161, 5° comma, TUB (non modificato), in forza del quale "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo", con ciò sancendo che in tale materia l'iter legislativo non può essere definito/completato se non all'esito dell'emanazione anche della normativa secondaria; - quanto in premessa è del tutto coerente con il superiore interesse non solo ad una normativa di carattere generale, ma anche ad una applicazione uniforme della stessa secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti), il che appare coerente con un mercato aperto ad istituti bancari di altri Stati membri dell'UE e con la circostanza che anche la precedente regolamentazione è stata subordinata alla previa emanazione della delibera CICR del 2000; - sotto questo profilo, ritenere che "la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile..." (Trib. Milano 9.7.15 e Trib. Roma cit.) comporta non solo, del tutto impropriamente, demandare ai singoli istituti bancari la definizione, pur temporanea, della normativa secondaria di competenza del CICR, ma - attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili in punto, fra gli altri, a perimetro di applicazione del divieto nonché a periodicità del conteggio e al tempo di pagamento degli interessi - generare, in uno con evidenti disparità di trattamento, anche quel così elevato e conseguente contenzioso, che senz'altro il disposto generale di cui all'art. 161 cit. è destinato a prevenire; - quanto in premessa non contrasta neppure con l'obiettivo del legislatore di introdurre il divieto dell'anatocismo nei rapporti bancari, poiché, anche per il legislatore, deve trattarsi di un divieto "regolamentato" a fronte di una propria scelta e non di una pratica illecita in assoluto, laddove ordinariamente applicata in pressochè tutti gli stati membri europei; - come si legge nell'ordinanza Trib. Roma cit., la stessa proposta di delibera

5

Firmato Da: GIANJINI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEP PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2aab7a103ab5b04cc91c0e7e19b3a7d2f  
Firmato Da: MARCONI ANINA LISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cdefd





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

CICR all'art. 5 prevede che la delibera "si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016", con previsione di adeguamento dei contratti in corso entro il 31 dicembre 2015 (2° comma) e di derogabilità solo in senso più favorevole al cliente (3° comma), confermata, per quanto di ragione, in sede di reclamo 16.3.2016 (quando già era intervenuta la seconda modifica dell'art. 120 TUB, ma non ancora la delibera CICR)...". La questione sembrerebbe superata dopo la Delibera Cicr dell'agosto 2016 che dichiara l'applicabilità della nuova disciplina agli interessi maturati "a partire dal 1 ottobre 2016", sia pure al più tardi).

6. Parimenti non condivisibile è la tesi attorea di usurarietà dei tassi applicati in quanto, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, ad opinione dello scrivente magistrato, ai fini della corretta verifica del rispetto dei tassi soglia usura, non è possibile utilizzare criteri differenti da quelli indicati nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, che hanno valore vincolante per il giudicante (v. la recente sentenza della S.C. di Cass. 12965/16, ed ancora più recentemente, implicitamente, anche Cass. S.U. 19597/20; nonché, per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano 21 ottobre 2014, n. 11569 "Le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche [...]; v. anche Trib. Roma 13 settembre 2017, n. 17168; Trib. Pistoia 7 marzo 2017, n. 222; Trib. Milano 21 ottobre 2014, n. 11569; Trib. Milano 23 dicembre 2014, n. 15318; Trib. Verona 9 dicembre 2013 "L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art.644 cp. Una diversa interpretazione, infatti – seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale – appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art.644 cp si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza"; v. anche la recente sentenza delle SU 16303/18, secondo cui "in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data"). La asserita natura usuraria di interessi applicati nel rapporto in esame rimane pertanto indimostrata e non idoneamente e specificatamente allegata (né specificamente allegato è il superamento dell'eventuale tasso soglia specificamente riferibile alla CMS: recentemente la S.C., SU 16303/18, ha chiarito infatti che " ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni

6

Firmato Da: GIANINI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPE/ PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2aab7a103a5b04cc91c0e7e19b3a7d2f  
Firmato Da: MARCONI ANINA LISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cdefdf





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta legge n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati), con la conseguenza che si ritiene non accoglibile la relativa doglianza. Parimenti indimostrata e genericamente formulata è l'asserita mancata pattuizione di interessi ultralegali, vista la non contestata pattuizione degli interessi corrispettivi nel testo contrattuale in atti (sulla necessaria specificità delle contestazioni, v., ex multis, Cass. 798/13, secondo cui è corretto il ragionamento svolto dai giudici di merito laddove hanno ritenuto che "sarebbe stato onere di colui che agiva in ripetizione di fornire la prova, non surrogabile con una c.t.u. esplorativa, dell'importo delle rimesse effettuate, delle loro imputazione oltre che degli interessi in concreto applicati..."; v., altresì, Cass. 7501/12, secondo cui "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta", ovverosia di specifica indicazione, e relativa prova, delle poste che via via si ritengono non dovute e delle relative specifiche motivazioni, ex art. 2697 c.c).

7. Parimenti privo di pregio è l'ulteriore motivo di doglianza attinente all'asserita indeterminazione ed assenza di causa delle pattuizioni in punto di CMS. Come affermato da parte attrice, infatti, nel contratto di conto corrente in atti (stipulato nel 2004) si legge l'entità della percentuale pattuita a tale titolo (1,50) e la periodicità trimestrale della liquidazione espressamente prevista sul "Massimo Scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente" (v. doc.2 di parte convenuta; non si ritiene di accogliere pertanto l'eccezione di indeterminazione della clausola). In ordine alla legittimità della CMS in esame si è anche di recente espressa la S.C. secondo cui "La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.", (v. Cass. 12965/16, conf. Cass. 22270/16; da ultimo v. SSUJ 16303/18); né manca, nel caso in esame, una causa dell'attribuzione economica, essendo essa rinvenibile nella remunerazione dell'elasticità dell'utilizzo dell'affidamento, costituendo essa il corrispettivo aggiuntivo di una caratteristica operazione creditizia (elasticità) del tutto estranea e sconosciuta all'ordine concettuale e giuridico degli interessi e del mutuo, come messo in evidenza da parte della giurisprudenza di merito, per fattispecie anteriori alla novella del 2009, secondo cui: "...Per ciò che concerne, invece, la modalità di calcolo della commissione rapportata al picco di utilizzo, parimenti, a parere di chi scrive, se ne deve affermare la validità, non potendo essere la





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

medesima commissione equiparata agli interessi sul saldo debitore, con conseguente ulteriore aumento del tasso applicato. Innanzitutto, milita a favore di tale conclusione la dirimente osservazione che la commissione in esame, pur rappresentando anch'essa un ulteriore frutto del godimento di un'altra somma, non matura in ragione del tempo di godimento stesso, ma a prescindere da esso e soltanto ove tale godimento vi sia, e quindi non può essere considerata il corrispettivo di una somma per il tempo dell'utilizzo, come è l'interesse, costituendo invece un costo aggiuntivo dell'utilizzo che prescinde dalla sua durata.... Per la Banca, infatti, ciò che costituisce un costo aggiuntivo è proprio il picco di utilizzo, soprattutto di breve durata, che rende minimamente in termini di interessi, ma non di meno può gravare in notevole misura, nei suoi effetti, sul concedente" (v. T. Nola 20.12.11, rel. F.Maffei, in [www.iussit.com](http://www.iussit.com); v. anche da ultimo v. SSUU 16303/18). Le doglianze attoree, peraltro, risultano anche generiche perché non formulano motivi di doglianza diversamente articolati per il caso dei vari tipi di Commissioni nel tempo applicate dalla banca alla luce della normativa sopravvenuta, a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui all'art. 2 bis del DL 185/2008, conv. in L.2/2009, che ha normato la diversa figura della Commissione Messa a Disposizione Fondi e regolamentato per il futuro i limiti di validità della Commissione Massimo Scoperto. Risulta, inoltre, circostanza non contestata che l'istituto di credito non ha addebitato importi a titolo di cms dopo il 2009.

8. Ad opinione dell'odierno magistrato, le doglianze in punto di mancata pattuizione in ordine ai giorni valuta risultano generiche alla luce degli oneri di specifica allegazione di cui anche alla giurisprudenza già citata al superiore punto, a cui si rinvia (sull'onere di allegazione, altresì, delle singole poste ritenute indebite v. anche T.Roma 29.9.15, su [expartecreditoris.it](http://expartecreditoris.it)).
9. Alla luce delle superiori considerazioni, non si ritiene provata alcuna violazione dei doveri di correttezza e si ritengono in esse, altresì, assorbite le restanti questioni. Inoltre si rileva come la eventuale violazione della normativa sulla trasparenza determini diritto al risarcimento di un danno da provare specificamente e non l'invalidità (parziale) del rapporto (sul punto, l'intestato Tribunale ha già avuto occasione di affermare che "A tale riguardo l'odierno giudicante condivide, per le ragioni di seguito esposte, la tesi a cui è pervenuta la giurisprudenza di merito più recente, nel senso di escludere la sanzione della nullità ex art. 117, co. 6, TUB in caso di errata indicazione dell'ISC (o TAEG) nei contratti di mutuo, in considerazione della natura e della funzione meramente informativa dell'indice sintetico di costo. Invero, "l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo" (Trib. Roma 19 aprile 2017). Di particolare interesse è la tesi espressa, e qui accolta, da Trib. Milano 26 ottobre 2017, n. 10832, che, attraverso un'attenta analisi dell'impianto normativo vigente, ha ben messo in luce come la sanzione della nullità della clausola contrattuale per difformità tra ISC dichiarato e TAEG effettivo sia stata prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, TUB prevede espressamente, in ipotesi di erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, la nullità della clausole contrattuali che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB, per cui se ne deve dedurre che l'erronea indicazione dell'ISC da parte della Banca sia insuscettibile di comportare la nullità del tasso di interesse convenzionale relativo al contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, con conseguente infondatezza in

8

Firmato Da: GIANVINI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEP PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2aab7a103a5b04cc91c0e7e19b3a7d2f  
Firmato Da: MARCONI ANINA LISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cdeff





Sentenza n. 20485/2020 pubbl. il 24/09/2020

RG n.

Repert. n. 2576/2020 del 28/09/2020

diritto della domanda attorea. L'erronea indicazione dell'ISC all'interno del contratto può essere considerata unicamente quale fonte di responsabilità contrattuale della Banca per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai quali l'intermediario è tenuto ai sensi dell'art. 116 TUB, senonché parte attrice non ha proposto l'ulteriore e diversa domanda di risarcimento del danno in conseguenza del comportamento tenuto dalla convenuta, il che, tra l'altro, ha reso superfluo l'accertamento dell'effettivo scostamento tra l'ISC dichiarato in contratto e quello verificato dalla perizia di parte alla luce delle condizioni convenute nel contratto di mutuo", v., ex multis, T. Bologna sent. n.601/208, del 20.2.2018, est. Marconi).

10. Assorbita ogni altra questione, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., tenuto conto della compressione della fase istruttoria e di quella decisoria.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.

Condanna [redacted] in persona del l.r.p.t., a rimborsare ad [redacted] in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene.

Bologna, 24 settembre 2020

Il Giudice  
dott. Anna Lisa Marconi

